

DIRETTIVA

DIRETTIVA CANTONALE IN AMBITO IMPOSTE ALLA FONTE

Documento di supporto contenente informazioni utili a coloro - datori di lavoro, rispettivamente debitori della prestazione imponibile (in seguito abbreviati in DPI) - che impiegano personale soggetto alla trattenuta dell'imposta alla fonte.

Lo stesso fa riferimento a quanto sancito dalla **Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)**, dall'**Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo)**, dalla **Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori"**, nonché dalla **Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)** e dal **Regolamento sull'imposta alla fonte nel quadro della Legge tributaria**.

Valida dal 1. gennaio 2025
Versione 1.0

Contatti:

Divisione delle contribuzioni
Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo
Via Franco Zorzi 36
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fonte

Telefono: 091 / 814.75.71
Fax: 091 / 814.75.79
Email: dfc-ddc.uif@ti.ch
dfc-ddc.ifonte@ti.ch (esclusivamente dedicato al supporto tecnico per l'invio dei dati in formato elettronico)

ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
art. / artt.	Articolo(i) di Legge
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CCL	Contratto collettivo di lavoro
cfr. n. marg.	Confronta nota marginale
cpv.	Capoverso
CSI	Conferenza svizzera delle imposte
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DPI	Debitore(i) della prestazione imponibile
ecc.	Eccetera
ELM	Einheitliches Lohnmeldeverfahren <i>Procedura unitaria di notifica dei salari (a livello svizzero)</i>
gg.	Giorni
lett.	Lettera
LIFD	Legge federale sull'imposta federale diretta
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LT	Legge tributaria
n. / no.	Numero
OIFo	Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta
p.to(i)	Punto(i)
pag.	Pagina
par.	Paragrafo
resp.	Rispettivamente
seg. / segg.	Seguente(i)
tabella VIC	Tabella versamenti in capitale
UE/AELS	Unione europea / Associazione europea di libero scambio
.PDF	Particolare denominazione legata all'estensione di un file informatico <i>(Portable Document Format)</i>

AGGIORNAMENTI

Nel caso la presente Direttiva dovesse essere oggetto di aggiornamenti, gli stessi vengono contrassegnati con una linea verticale posizionata accanto al capitolo/paragrafo modificato e/o aggiunto (vedi linea collocata a sinistra).

INDICE

Pagina

1. TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI RELATIVI ALLA TRATTENUTA DELL'IMPOSTA ALLA FONTE	6
1.1 Trasmissione elettronica dei dati a livello federale	6
1.2 Trasmissione elettronica dei dati a livello cantonale	6
1.3 Gestione passiva	6
1.4 Gestione attiva	6
1.5 Vantaggi nell'utilizzo dell'applicativo "IFonte"	6
2. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEL REDDITO DERIVANTE DA ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE (e/o sostitutivo della stessa) PERCEPITO DA CONTRIBUENTI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO	7
2.1 Principi dell'imposta alla fonte	7
2.1.1 Assoggettati alla fonte in ragione dell'attività lucrativa dipendente esercitata in Svizzera	7/8/9
2.1.2 Inizio e fine assoggettamento	10
2.1.3 Matrimonio, divorzio, separazione di fatto o legale	10
2.1.4 Naturalizzazione – ottenimento permesso C	10
2.2 Prestazioni imponibili da assoggettare all'imposta alla fonte	11
2.2.1 Proventi da attività lucrativa dipendente	11
2.2.2 Veicoli di servizio e prestazioni in natura	11
2.2.3 Assegni figli e altre indennità	11
2.2.4 Indennità per tragitto da e verso il luogo di lavoro	11
2.2.5 Proventi compensativi versati per il tramite del DPI	12
2.3 Tabelle di calcolo e loro applicazione	13
2.3.1 Momento determinante	13
2.3.2 Tabelle di calcolo	13/14
2.3.3 Figli a carico	15
2.3.4 Famiglie monoparentali	16
2.3.5 Concubinato – regime di convivenza	16
2.3.6 Tabelle di calcolo per doppi redditi (tabella C e tabella T)	16
2.3.7 Casi particolari	16
2.3.8 Procedura di conteggio semplificata – lavoro nero	17
2.4 Metodo di calcolo – modello annuale	18/19
2.4.1 Proventi compensativi	19
2.4.2 Rettifica a fine anno o a fine rapporto di lavoro (conguaglio)	19
2.5 Contestazione della trattenuta dell'imposta alla fonte	20/21
2.6 Obblighi del debitore della prestazione imponibile	22
2.6.1 In generale	22
2.6.2 Trattenuta d'imposta	22
2.6.3 Rendiconti trimestrali e riversamento all'autorità fiscale	22
2.6.4 Conteggio annuale	23
2.6.5 Modifiche relative al debitore della prestazione imponibile	23
2.6.6 Attestazione concernente l'imposta alla fonte trattenuta	23
2.6.7 Obbligo d'annuncio del dipendente soggetto all'imposta alla fonte	23
2.6.8 Provvigione d'incasso	24

2.7	Responsabilità	25
2.7.1	Responsabilità in caso di trattenuta insufficiente	25
2.7.2	Sottrazione d'imposta	25
2.7.3	Appropriazione indebita	25
2.7.4	Frode fiscale	25
2.8	Relazioni intercantionali	26
2.8.1	Cantone avente diritto all'imposta	26
2.8.2	Obbligo di conteggio direttamente presso il Cantone avente diritto	26
2.8.3	Restituzione di conteggi dichiarati al Cantone errato	26
2.8.4	Procedura di conteggio in caso di contribuenti tassati secondo la procedura di tassazione ordinaria ulteriore	27
2.8.5	Ricalcolo dell'imposta per contribuenti assoggettati in diversi Cantoni	27
3.	IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI PROVENTI COMPENSATIVI PERCEPITI DA CONTRIBUENTI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO	28
3.1	Persone assoggettate	28
3.2	Riserva delle convenzioni di doppia imposizione	28
3.3	Proventi compensativi imponibili	28
3.4	Persone tenute al conteggio d'imposta	28
3.5	Calcolo dell'imposta	28
3.6	Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale	29
4.	IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEGLI ARTISTI, SPORTIVI E CONFERENZIERI	30
4.1	Persone assoggettate	30
4.2	Prestazioni imponibili	30
4.3	Calcolo dell'imposta (imposta cantonale, comunale e federale)	31
4.4	Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale	31
5.	IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PARTECIPAZIONI DEI COLLABORATORI	32
5.1	Prestazioni imponibili	32
5.2	Calcolo, conteggio e versamento dell'imposta all'autorità fiscale	32
6.	IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI MEMBRI DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLA DIREZIONE DI PERSONE GIURIDICHE	33
6.1	Persone assoggettate	33
6.2	Prestazioni imponibili	33
6.3	Calcolo dell'imposta (imposta cantonale, comunale e federale)	33
6.4	Indennità accordate a membri di consigli d'amministrazione residenti in Svizzera	33
6.5	Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale	33/34
7.	IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEGLI INTERESSI IPOTECARI	35
7.1	Persone assoggettate	35
7.2	Prestazioni imponibili	35
7.3	Calcolo dell'imposta (imposta cantonale, comunale e federale)	35
7.4	Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale	35

8.	IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA VERSATE DA ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO	36
8.1	Persone assoggettate	36
8.2	Prestazioni imponibili versate da istituzioni di diritto pubblico	36
8.3	Prestazioni imponibili versate da istituzioni di diritto privato	37
8.4	Calcolo dell'imposta (imposta cantonale, comunale e federale)	37
8.4.1	Prestazioni in capitale	37
8.4.2	Rendite versate a persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera	37
8.5	Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale	38
9.	APERTURA E STRALCIO DELLA PARTITA FISCALE	39
9.1	Richiesta di apertura della partita fiscale	39
9.2	Richiesta di stralcio della partita fiscale	39

1. TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI RELATIVI ALLA TRATTENUTA DELL'IMPOSTA ALLA FONTE



1.1. TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI A LIVELLO FEDERALE

Tramite il sistema "ELM-Quellensteuer" è data la possibilità ai datori di lavoro di inviare in formato elettronico i dati relativi all'imposta alla fonte a tutti i Cantoni. Per procedere in questo senso è tuttavia indispensabile dotarsi di un software salariale avente certificazione Swissdec 4.0 o superiore.

Per maggiori informazioni si invita a voler prendere contatto con il tecnico informatico/fornitore del proprio software salariale in uso oppure consultare il sito www.swissdec.ch.

1.2 TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI A LIVELLO CANTONALE

Il Cantone Ticino ha in dotazione un applicativo informatico grazie al quale è possibile inviare i dati in formato elettronico. L'applicativo, denominato "iFonte", è in grado di gestire sia i dati automaticamente importati dal proprio software salariale tramite il sistema "ELM-Quellensteuer" (*gestione passiva*), che quelli manualmente inseriti dall'utente (*gestione attiva*).

In relazione all'utilizzo di tale applicativo, si rammenta che a partire dal 01.01.2022 vige l'obbligo di trasmissione elettronica dei dati ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 lett. d LT in relazione con l'art. 315 cpv. 1 LT.

1.3 GESTIONE PASSIVA

Ricevimento dei dati trasmessi tramite il sistema "ELM-Quellensteuer"; gli stessi verranno importati automaticamente dal proprio software salariale avente certificazione Swissdec 4.0 o superiore all'interno dell'applicativo "iFonte".

1.4 GESTIONE ATTIVA

Ripresa manuale dei dati anagrafici e delle trattenute con l'uso diretto dell'applicativo stesso.

1.5 VANTAGGI NELL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO "iFonte"

- Non viene richiesta nessuna installazione; l'applicativo è infatti presente su piattaforma Internet all'indirizzo www.ifonte.ti.ch;
- In caso di gestione attiva, ripresa guidata dei dati anagrafici dei dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte e calcolo delle trattenute con l'aiuto di un calcolatore;
- Calcolo automatico della provvigione a favore del DPI;
- Creazione automatica della modulistica in formato .PDF ("*Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte*", "*Attestazione statuto vecchio frontaliere fiscale in caso di assunzione dal 18.07.2023*", "*Rendiconti trimestrali*", "*Conteggio annuale della trattenuta dell'imposta alla fonte*", "*Attestato-ricevuta*");
- Stampa selettiva dei vari formulari;
- Allestimento automatico e trasmissione elettronica dei rendiconti trimestrali e del conteggio annuale;
- Nessun invio in formato cartaceo del "*Formulario d'annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte*", dei "*rendiconti trimestrali*" e del "*conteggio annuale della trattenuta dell'imposta alla fonte*". **Per i suddetti moduli, è infatti sufficiente il loro invio/consolidamento elettronico.**

2. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEL REDDITO DERIVANTE DA ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE (e/o sostitutivo della stessa) PERCEPITO DA CONTRIBUENTI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO (artt. 104 – 111 LT, artt. 83 – 91 LIFD)

2.1 PRINCIPI DELL'IMPOSTA ALLA FONTE

2.1.1 ASSOGGETTATI ALLA FONTE IN RAGIONE DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE ESERCITATA IN SVIZZERA

DIMORANTI

Lavoratori dipendenti stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera
(art. 104 LT, art. 83 LIFD)

Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio (permesso C), hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta dell'imposta alla fonte per il loro reddito d'attività lucrativa dipendente.

In particolare possono rientrare in questa casistica:

- titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera;
- titolari di un permesso L (364 gg. / anno) che hanno residenza fiscale in Svizzera;
- cittadini con libretto stranieri F, N e S.

RESIDENTI FISCALI ESTERI

Lavoratori dipendenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera
(art. 110 LT, art. 91 LIFD)

Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera (a prescindere dalla loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta dell'imposta alla fonte per il loro reddito d'attività lucrativa dipendente.

In particolare possono rientrare in questa casistica:

- titolari di un permesso B o C che hanno la loro residenza fiscale all'estero;
- titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all'estero;
- titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri con residenza all'estero in un Comune italiano sito fuori dalla fascia di confine;
- titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri aventi rientro settimanale e con residenza all'estero;
- dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo massimo di 90 giorni all'anno tramite notifica.

VECCHI FRONTALIERI FISCALI

(art. 9 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020)

I seguenti requisiti devono essere rispettati cumulativamente:

- Persone fisiche titolari di un permesso G, notifica 90 giorni oppure cittadini svizzeri;
- Domicilio in un comune italiano presente nell'[Elenco 1 - Nuovi frontalieri fiscali](#);
- Rientro giornaliero al proprio domicilio principale presente nell'[Elenco 1 - Nuovi frontalieri fiscali](#);
- Attività dipendente in TI, GR, VS con la qualifica di frontaliere fiscale* durante il periodo transitorio 31.12.2018 – 17.07.2023.

* Qualifica di frontaliere fiscale

- Persone fisiche titolari di un permesso G, notifica 90 giorni oppure cittadini svizzeri;
- Domicilio in un comune italiano presente nell'*Elenco 1A - Vecchi frontalieri fiscali*;
- Rientro giornaliero al proprio domicilio principale presente nell'*Elenco 1A - Vecchi frontalieri fiscali*.

Trattamento fiscale:

- Assoggettamento all'imposta alla fonte tramite le tabelle A, B, C, H;
- Imposizione esclusiva in Svizzera fino al termine dell'attività lucrativa dipendente;
- Ristorno del 40% dell'imposta all'Italia fino al 2033;
- Nessuno scambio automatico d'informazioni tra Svizzera e Italia;
- Nessuna imposizione ulteriore in Italia del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera.

Viene inoltre evidenziato che al fine di confermare lo statuto di "**vecchio frontaliere fiscale**" e solo in caso di assunzione dopo il 17 luglio 2023, il dipendente interessato è **obbligatoriamente** tenuto a compilare l'apposito formulario "*Attestazione statuto vecchio frontaliere fiscale in caso di assunzione dal 18.07.2023*" (modulo **1A**); modulo reperibile e scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte. Lo stesso dovrà poi essere custodito dal DPI.

NUOVI FRONTALIERI FISCALI

(art. 3 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020)

I seguenti requisiti devono essere rispettati cumulativamente:

- Persone fisiche titolari di un permesso G, notifica 90 giorni oppure cittadini svizzeri;
- Domicilio in un comune italiano presente nell'*Elenco 1 - Nuovi frontalieri fiscali*;
- Rientro giornaliero al proprio domicilio principale in Italia.

Trattamento fiscale:

- Assoggettamento all'imposta alla fonte tramite le tabelle R, S, T, U;
- Scambio automatico d'informazioni tra Svizzera e Italia;
- Ulteriore imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente in Italia con computo dell'imposta svizzera.

L'Accordo contiene una disposizione che mira a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo statuto di "vecchio frontaliere fiscale". In caso di abuso evidente e manifesto, le autorità competenti dei due Paesi potranno consultarsi al fine di revocare lo statuto di "vecchio frontaliere fiscale" alle persone in questione.

Inoltre, la Svizzera e l'Italia hanno chiaramente definito coloro che sono considerati come lavoratori frontalieri, permettendo così di rafforzare la certezza del diritto. Infatti, l'Accordo del 1974 non prevedeva alcuna definizione formale di "lavoratore frontaliere" e la sua applicazione si fondava sulla prassi. La definizione è applicabile a tutti i frontalieri (nuovi e vecchi). Essa include le persone che abitano in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine e che rientrano ogni giorno al loro Comune di residenza.

Al fine di garantire l'imposizione nello Stato di residenza, i redditi dei frontalieri che **non** rientrano nella categoria dei "vecchi frontalieri fiscali" saranno ogni anno oggetto di uno scambio elettronico di informazioni tra i due Paesi.

Con l'entrata in vigore di questo Accordo, i datori di lavoro devono fornire all'autorità fiscale competente le informazioni necessarie nell'ambito della cooperazione amministrativa, così come previsto dal suo art. 7, nonché sono tenuti ad informare in questo senso i propri dipendenti così come previsto dalla Legge federale sulla protezione dati (LPD).

In particolare si procederà allo scambio automatico d'informazioni per:

- a) Nuovi frontalieri fiscali (permessi G, notifiche 90 giorni oppure cittadini Svizzeri) con inizio attività dopo il 17 luglio 2023;
- b) Frontalieri residenti in comuni al di fuori della fascia dei 20 km dal confine;
- c) Frontalieri con rientro settimanale indipendentemente dal comune di residenza in Italia.

I dati soggetti a tale scambio saranno i seguenti:

- a) Nome, Cognome, data di nascita e indirizzo di residenza;
- b) Luogo di nascita;
- c) Codice fiscale italiano;
- d) Ammontare del salario lordo;
- e) Ammontare dei contributi sociali obbligatori a carico del lavoratore;
- f) Totale imposta alla fonte prelevata sul salario e sulle altre remunerazioni analoghe;
- g) Generalità del DPI.

Dal 1. gennaio 2024 ogni DPI, ma esclusivamente per i dipendenti soggetti a scambio automatico d'informazioni, dovrà procedere a raccogliere, oltre ai dati usuali, anche il codice fiscale italiano e il luogo di nascita. Questi dati sono reperibili sulla tessera sanitaria italiana.

FRONTALIERI NON CONTEMPLATI NELL'ACCORDO

- Persone fisiche titolari di un permesso G, notifica 90 giorni oppure cittadini svizzeri;
- Domicilio in un comune italiano non compreso nell'*Elenco 1 - Nuovi frontalieri fiscali* indipendentemente se rientro giornaliero o settimanale;
- Domicilio in un comune italiano compreso nell'*Elenco 1 - Nuovi frontalieri fiscali*, ma con rientro settimanale.

Trattamento fiscale:

- Assoggettamento all'imposta alla fonte tramite le tabelle A, B, C, H;
- Scambio automatico d'informazioni tra Svizzera e Italia;
- Ulteriore imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente in Italia con computo dell'imposta svizzera.

Il sito www.ti.ch/fonte propone un link dedicato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020, all'interno del quale sono state centralizzate tutta una serie d'informazioni e di esempi pratici.

2.1.2 INIZIO E FINE ASSOGGETTAMENTO

L'assoggettamento all'imposta alla fonte inizia, **in funzione dell'età**, dal 1. gennaio dell'anno in cui il lavoratore compie il 18esimo anno di età (art. 8 cpv. 3 LT) e, **in funzione dell'attività**, dal primo giorno di lavoro (anche durante brevi periodi di lavoro e durante la validità di permessi per occupazione di breve durata o periodi di attesa).

2.1.3 MATRIMONIO, DIVORZIO, SEPARAZIONE DI FATTO O LEGALE

Una persona precedentemente assoggettata alla trattenuta dell'imposta alla fonte, è tassata secondo la procedura ordinaria per l'intero periodo fiscale se:

- a) ottiene il permesso di domicilio (permesso C);
- b) contrae matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio (permesso C).

L'imposta alla fonte non è più dovuta a decorrere dal mese successivo al rilascio del permesso di domicilio (permesso C) o al matrimonio. L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Eccezione

Il contribuente frontaliere che si sposa con un(a) cittadino(a) svizzero(a) o in possesso di un permesso di domicilio (C) e che nonostante ciò conserva lo statuto di frontaliere, continua - come tale - ad essere assoggettato alla trattenuta dell'imposta alla fonte.

In caso di divorzio oppure di separazione duratura di fatto o legale, il lavoratore straniero è nuovamente assoggettato all'imposta alla fonte se nel frattempo non ha ancora ottenuto un permesso di domicilio (permesso C). L'assoggettamento alla fonte ha inizio a partire dal mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il divorzio o la separazione.

In caso di decesso del coniuge, il lavoratore straniero che non ha ancora ottenuto il permesso di domicilio (permesso C), torna ad essere assoggettato all'imposta alla fonte dal mese successivo al cambiamento di stato civile.

2.1.4 NATURALIZZAZIONE - OTTENIMENTO PERMESSO C

Come già esposto all'interno del punto precedente, l'assoggettamento all'imposta alla fonte viene di regola sostituito da quello ordinario dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha ottenuto un permesso di domicilio (permesso C) oppure ha ottenuto la nazionalità svizzera.

Eccezione

Se il lavoratore straniero, pur avendo ottenuto il permesso C, mantiene il proprio centro degli interessi al di fuori della Svizzera, permane l'assoggettamento alla fonte.

2.2 PRESTAZIONI IMPONIBILI DA ASSOGGETTARE ALL'IMPOSTA ALLA FONTE

2.2.1 PROVENTI DA ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE

Sono imponibili tutti gli indennizzi versati o accreditati al contribuente per la sua attività lavorativa, in particolare:

- il salario ordinario (mensile, orario risp. giornaliero, pagamenti a cottimo);
- le indennità per prestazioni straordinarie (salario per il lavoro straordinario, notturno o supplementare, premi di lavoro, giorni festivi non goduti pagati in contanti);
- tutte le altre indennità (assegni familiari, indennità per i pasti, di residenza e di rincarato, indennità di vacanze, indennità per cessazione di un'attività e di buona uscita, indennità di partenza, ecc.);
- le provvigioni, le gratifiche, i pagamenti di bonus, i premi di anzianità e di giubileo;
- le prestazioni in natura (vitto e alloggio, appartamenti di servizio, vetture di servizio, ecc.);
- le mance (se costituiscono una parte essenziale del salario; cfr. n. marg. 32 delle "Istruzioni per la compilazione del certificato di salario") e ogni altra prestazione valutabile in denaro;
- i tantièmes e i gettoni di presenza;
- i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazione dei collaboratori e altri vantaggi valutabili in denaro;
- qualsiasi altra prestazione imponibile versata posteriormente e non assoggettata in precedenti periodi fiscali.

Fanno parte del salario anche le prestazioni che il DPI versa a terzi per conto del suo dipendente (esempio: pagamento della pigione, presa a carico rate del leasing, ecc.).

Sono imponibili i **proventi lordi** senza alcuna deduzione. Il calcolo dell'imposta deve quindi essere eseguito sull'importo della prestazione prima della deduzione degli oneri sociali, della previdenza professionale, ecc. Le partecipazioni ai premi delle assicurazioni malattia o infortuni e della previdenza, ecc., come pure il pagamento delle imposte alla fonte (accordo sul salario netto), che il DPI assume in luogo e per conto del lavoratore, sono considerati elementi costitutivi del salario imponibile.

2.2.2 VEICOLI DI SERVIZIO E PRESTAZIONI IN NATURA

Per prestazioni legate alla messa a disposizione di un veicolo di servizio e per la valutazione di prestazioni in natura, si invita a voler far riferimento a quanto esposto all'interno della Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori" al p.to 3.2.6, rispettivamente al p.to 3.2.7.

2.2.3 ASSEGNI FIGLI E ALTRE INDENNITÀ

Assegni per i figli, altri assegni di famiglia, indennità per lavoro a squadre, di picchetto, di trasferimento, per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per inconvenienti dovuti al lavoro, costituiscono parte integrante del salario imponibile anche quando sono disciplinate da un contratto collettivo di lavoro (CCL).

2.2.4 INDENNITÀ PER TRAGITTO DA E VERSO IL LUOGO DI LAVORO

Fanno pure parte del reddito imponibile le prestazioni o le indennità del DPI per il tragitto dal domicilio fino al luogo di lavoro e ritorno, in quanto già considerate forfetariamente nel calcolo delle aliquote, conformemente all'art. 107 LT.

2.2.5 PROVENTI COMPENSATIVI VERSATI PER IL TRAMITE DEL DPI

Tutti i proventi compensativi in relazione con l'attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta versati al dipendente **per il tramite del DPI**, sono aggiunti al reddito lordo imponibile e l'ammontare totale deve essere imposto con l'aliquota corrispondente. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari.

I proventi compensativi che l'Istituto assicurativo o di previdenza versa **direttamente all'assicurato** (quindi che il dipendente riceve **non per il tramite del DPI**) non sono invece da computare al salario lordo imponibile. La trattenuta d'imposta su questi proventi è infatti operata direttamente dall'Istituto assicurativo o di previdenza in base alle apposite tabelle di calcolo **G** o **V** (vedi p.to 3.5 della presente Direttiva).

In questi casi il DPI deve quindi limitarsi a tenere conto dei periodi di assenza (e cioè dei periodi durante i quali il lavoratore ha ricevuto un'indennità direttamente dall'Istituto assicurativo o di previdenza), questo per determinare l'aliquota applicabile al reddito del lavoro (ricostruzione del salario annuo su 360 giorni).

2.3 TABELLE DI CALCOLO E LORO APPLICAZIONE

2.3.1 MOMENTO DETERMINANTE

Ai fini dell'imposizione e dell'aliquota applicabile è determinante la situazione personale del contribuente al momento del pagamento, del versamento, della nascita del credito o della compensazione della prestazione imponibile.

Le modifiche a livello di stato civile e del numero dei figli, come pure l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa del coniuge, sono considerati dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale si è verificato l'evento. In caso di matrimonio tra due contribuenti assoggettati alla fonte, la modifica della tabella di calcolo avviene pure con l'inizio del mese successivo a quello del matrimonio.

Esempio: *contribuente dimorante celibe fino al 15.03.AAAA e successivamente coniugato con moglie senza alcuna attività lucrativa. Nascita di un figlio in data 01.08.AAAA.*

Periodo	Tabella di calcolo da applicare
dal 01.01.AAAA al 31.03.AAAA	A0
dal 01.04.AAAA al 30.08.AAAA	B0
dal 01.09.AAAA al 31.12.AAAA	B1

2.3.2 TABELLE DI CALCOLO APPLICABILI DOPO IL 01.01.2024

Con l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020, dal 01.01.2024 l'imposta alla fonte è prelevata in applicazione delle seguenti tabelle di calcolo:

Lavoratori dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte classificati come dimoranti, residenti fiscali esteri (compresi frontalieri con rientro settimanale) e lavoratori qualificabili come "vecchi frontalieri fiscali"

- Tabella A :** lavoratori celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose di sostentamento;
- Tabella B :** lavoratori coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa;
- Tabella C :** lavoratori coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all'estero;
- Tabella H :** lavoratori celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

Lavoratori dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte qualificabili come "nuovi frontalieri fiscali" sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana

- Tabella R :** lavoratori celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose di sostentamento;
- Tabella S :** lavoratori coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa;
- Tabella T :** lavoratori coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all'estero;
- Tabella U :** lavoratori celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

Altre tabelle di calcolo

- Tabella E:** tabella dedicata all'imposizione per tramite della procedura di conteggio semplificata – lavoro nero (vedi p.to 2.3.8 della presente Direttiva);
- Tabella G:** tabella esclusivamente utilizzata dall'Istituto assicurativo o di previdenza in caso di assoggettamento di proventi compensativi percepiti da contribuenti senza permesso di domicilio (vedi p.to 3 della presente Direttiva);
- Tabella HE:** tabella dedicata all'imposizione alla fonte dei membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche (vedi p.to 6 della presente Direttiva);
- Tabella ME:** tabella dedicata all'imposizione alla fonte delle partecipazioni dei collaboratori (vedi p.to 5 della presente Direttiva);
- Tabelle L – Q :** tabelle dedicate ai frontalieri germanici (permesso G con rientro quotidiano in Germania);
- Tabella V:** tabella esclusivamente utilizzata dall'Istituto assicurativo o di previdenza in caso di assoggettamento di proventi compensativi percepiti invece da contribuenti classificati come **nuovi frontalieri** (vedi p.to 3 della presente Direttiva).

La scelta delle tabelle di calcolo è stabilita in base alle indicazioni risultanti dai questionari ufficiali "*Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte*" (modulo 1) e rispettivamente "*Attestazione statuto vecchio frontaliere fiscale in caso di assunzione dal 18.07.2023*" (modulo 1A), i quali devono essere compilati dal DPI e controfirmati dal lavoratore.

Gli stessi devono essere conservati - a disposizione dell'autorità fiscale - dal DPI.

Il "*Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte*" (modulo 1) dev'essere debitamente aggiornato quantomeno ad ogni inizio di anno fiscale.

Per maggiori informazioni si invita a voler consultare il sito www.ti.ch/fonte, all'interno del quale sono presenti due distinti diagrammi ed un apposito calcolatore d'imposta volti ad aiutare il DPI ad applicare la tabella di calcolo corretta.

Viene precisato che le aliquote presenti all'interno delle tabelle di calcolo A, B, C, H, R, S, T, U sono calcolate per redditi lordi annui fino a CHF 1'200'000.00.

Per l'eventuale determinazione di aliquote corrispondenti a redditi lordi annui superiori a CHF 1'200'000.00, si invita a voler prendere direttamente contatto con l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo - Via Franco Zorzi 36 - 6501 Bellinzona (dfc-ddc.uif@ti.ch).

2.3.3 FIGLI A CARICO

FIGLI MINORENNI

Di principio, è considerato figlio a carico ogni figlio minorenni fino alla fine del mese del compimento del 18esimo anno di età rispettivamente ogni figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi fino alla fine del mese del compimento del 28esimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede in modo essenziale e che vive in comunione domestica con quest'ultimo.

La deduzione per **figli minorenni**, viene riconosciuta automaticamente a tutti gli assoggettati alla fonte:

- nei casi di applicazione delle tabelle di calcolo **B1, 2, 3,...**, **S1, 2, 3,...** la deduzione è accordata integralmente;
- nei casi di applicazione delle tabelle di calcolo **C1, 2, 3,...**, **H1, 2, 3,...**, **T1, 2, 3,...** e **U1, 2, 3,...**, la deduzione è ripartita fra i coniugi/genitori aventi diritto.

Pertanto, la questione del riconoscimento in deduzione dei figli minorenni è regolata automaticamente con l'applicazione corretta delle tabelle di calcolo riportate al p.to 2.3.2 della presente Direttiva.

FIGLI MAGGIORENNI A TIROCINIO O AGLI STUDI

Dà diritto alla deduzione ogni figlio che non ha ancora compiuto 28 anni, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell'obbligo scolastico.

Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad esami riconosciuti.

Se i presupposti si verificano solo per una parte del periodo fiscale (inizio o cessazione degli studi durante l'anno), la relativa deduzione sarà limitata unicamente a tale periodo.

Se sono adempite le suddette condizioni, il DPI stabilisce autonomamente l'eventuale diritto alla deduzione all'inizio dell'anno fiscale o all'inizio dell'assoggettamento, sulla base della documentazione che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore:

- atto di famiglia;
- certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o dell'istituto.

IMPORTANTE: il DPI deve conservare la documentazione a sostegno della deduzione concessa al dipendente, la quale dovrà essere presentata all'autorità fiscale unicamente su richiesta. **L'autorità fiscale si riserva di richiedere, per il tramite del dipendente, un'attestazione fiscale rilasciata dall'autorità estera competente in materia tributaria.**

In caso di ulteriori informazioni legate alla deduzione per figli a carico, si invita a voler consultare la seguente documentazione:

- Circolare 18/2020 "*Imposizione della famiglia*" (Divisione delle contribuzioni).

2.3.4 FAMIGLIE MONOPARENTALI

Celibi o nubili, separati legalmente o di fatto, divorziati o vedovi, che vivono in comunione domestica con figli, sono assoggettati alla trattenuta dell'imposta alla fonte come al p.to 2.3.2 della presente Direttiva, sulla base dei dati contenuti nel questionario ufficiale "Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte" (modulo 1).

L'applicazione di tali tabelle di calcolo da parte del DPI è subordinata alla presentazione dell'atto di famiglia, oltre alla documentazione relativa ai figli maggiorenni a carico per la quale si rimanda al p.to 2.3.3 della presente Direttiva, che il DPI dovrà tenere a disposizione dell'autorità fiscale (tabelle di calcolo **H1, 2, 3...** e **U1, 2, 3...**).

2.3.5 CONCUBINATO – REGIME DI CONVIVENZA

Per concubinato si intende la convivenza di due partner - qualsiasi sia il loro sesso - non uniti in matrimonio. Considerato che il concubinato non è contemplato nella Legge, a livello giuridico i partner conviventi non sono considerati una coppia coniugata o in unione domestica registrata, bensì fiscalmente trattati come delle persone singole.

Nei rapporti di concubinato con figli minorenni soggetti all'autorità parentale congiunta o figli maggiorenni agli studi (fino al 28esimo anno d'età) e al cui sostentamento provvedono entrambi i partner, viene accordata la tabella di calcolo **H** (oppure **U**) avente deduzione per i figli al partner che consegue il reddito lordo più elevato. Si ritiene infatti doveroso precisare che soltanto uno dei due partner può beneficiare delle tabelle di calcolo appena descritte (tabella di calcolo **H** o **U**), le quali contemplano appunto le deduzioni per figli a carico.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori" al p.to 4.3, nonché alla Circolare 18/2020 "Imposizione della famiglia" (Divisione delle contribuzioni).

2.3.6 TABELLE DI CALCOLO PER DOPPI REDDITI (TABELLA C e TABELLA T)

Le tabelle di calcolo **C** e **T** sono applicate anche nel caso in cui uno solo dei due coniugi è assoggettato alla fonte e il reddito dell'altro coniuge è tassato ordinariamente.

Il contribuente-dipendente tassato con le tabelle di calcolo **C** e **T** (doppi redditi) ha diritto di richiedere alla competente autorità fiscale, entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento, una correttiva se il reddito netto dell'attività esercitata dal proprio coniuge è inferiore a CHF 8'100.00 o l'equivalente in altre valute, allegando il relativo certificato di salario (**l'autorità fiscale si riserva di richiedere, per il tramite del dipendente, copia della dichiarazione fiscale o un'attestazione rilasciata dall'autorità estera competente in materia tributaria**).

2.3.7 CASI PARTICOLARI

Se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale, il DPI rispettivamente l'Istituto assicurativo o di previdenza applicano le seguenti tabelle di calcolo d'imposta:

- per salariati il cui stato civile non è noto: tabella di calcolo **A0**, rispettivamente **R0**;
- per coniugati salariati: tabella di calcolo **C0**, rispettivamente **T0**.

2.3.8 PROCEDURA DI CONTEGGIO SEMPLIFICATA - LAVORO NERO

Tramite un solo annuncio presso un'unica istituzione (**Cassa cantonale di compensazione AVS**), il DPI versa i contributi per i dipendenti per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, le indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari nell'agricoltura, l'assicurazione contro gli infortuni e le **imposte alla fonte** (imposizione effettuata per tramite della tabella di calcolo E).

Per poter beneficiare della procedura di conteggio semplificata è necessario **rispettare determinate condizioni**. A tal proposito e per maggiori informazioni, si invita a voler contattare direttamente l'autorità competente e meglio:

Dipartimento della sanità e della socialità
Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6500 Bellinzona
www.iasticino.ch / www.avs-ai.ch

Telefono: 091/821.91.11
Fax: 091/821.92.99
Email: ias@ias.ti.ch

2.4 METODO DI CALCOLO – MODELLO ANNUALE

Considerata la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa ed alfine di armonizzare, per quanto possibile, il sistema di calcolo delle imposte alla fonte a livello svizzero, sono stati standardizzati due distinti modelli di calcolo, ovvero quello mensile e quello annuale. Il **Cantone Ticino, come pure i Cantoni di Friburgo, Ginevra, Vallese e Vaud**, adotta - ai fini del calcolo della trattenuta dell'imposta alla fonte - il **modello annuale**. Tutti gli altri Cantoni svizzeri impongono invece l'utilizzo del modello mensile.

Con il dovuto allineamento dei sistemi di calcolo ed alfine di rispettare la giusta compatibilità tra loro, il Cantone Ticino ha parimenti apportato i necessari accorgimenti, soprattutto legati al versamento di salari/prestazioni aperiodiche.

Con le disposizioni di calcolo in vigore dal 01.01.2021, nel caso venissero applicate più tabelle di calcolo durante l'anno fiscale, gli eventuali salari/prestazioni aperiodiche devono essere assoggettati alla trattenuta dell'imposta alla fonte unicamente sulla base della tabella di calcolo corrispondente alla situazione personale del contribuente interessato al momento del loro versamento.

All'interno della Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori" e meglio al p.to 7 e segg., vengono illustrati molteplici modelli di calcolo, per esempio:

- Versamento della quota parte di tredicesima;
- Cambiamento di salario durante l'anno civile;
- Cambiamento di stato civile durante l'anno civile;
- Versamento di bonus;
- Cessazione dell'attività lucrativa dipendente con versamento di un bonus;
- Attività a tempo parziale;
- Salari con retribuzione oraria;
- ...

Nella presente Direttiva vengono esclusivamente riportati due classici esempi esplicativi.

1. *Contribuente dimorante celibe fino al 15 maggio 2024 e successivamente coniugato senza figli a carico. Versamento della tredicesima mensilità nel mese di dicembre.*

Soluzione

Mese	Gennaio	Maggio	Giugno	Luglio	Dicembre	Tassazione definitiva
Salario lordo	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00	
Tabella	A0	A0	A0	B0	B0	B0	B0	
Aliquota (*)	9.50	9.50	4.60	4.60	4.60	
Imposta	475.00	475.00	230.00	230.00	460.00	4'215.00

(*) 9.50% = A0 / 01.01.2024 – 31.05.2024 CHF 25'000.00 con reddito annuo determinante ai fini dell'aliquota di CHF 65'000.00 (CHF 5'000.00 x 13)

(*) 4.60% = B0 / 01.06.2024 – 31.12.2024 CHF 40'000.00 con reddito annuo determinante ai fini dell'aliquota di CHF 65'000.00 (CHF 5'000.00 x 13)

(*) Aliquote Cantone Ticino 2024

2. *Contribuente dimorante coniugato senza figli a carico fino al 15 agosto 2024 e successivamente separato. Versamento della tredicesima mensilità nel mese di dicembre.*

Soluzione

Mese	Gennaio	Febbraio	Agosto	Settembre	Dicembre	Tassazione definitiva
Salario lordo	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00	
Tabella	B0	B0	B0	B0	A0	A0	A0	
Aliquota (*)	4.60	4.60	4.60	9.50	9.50	
Imposta	230.00	230.00	230.00	475.00	950.00	4'215.00

(*) 4.60% = B0 / 01.01.2024 – 31.08.2024 CHF 40'000.00 con reddito annuo determinante ai fini dell'aliquota di CHF 65'000.00 (CHF 5'000.00 x 13)

(*) 9.50% = A0 / 01.09.2024 – 31.12.2024 CHF 25'000.00 con reddito annuo determinante ai fini dell'aliquota di CHF 65'000.00 (CHF 5'000.00 x 13)

(*) Aliquote Cantone Ticino 2024

Nel calcolo dell'imposta alla fonte secondo il modello annuale, il periodo fiscale corrisponde all'anno civile. Per quanto riguarda il Cantone Ticino, viene comunque precisato che il DPI è tenuto a conteggiare ed operare mensilmente la trattenuta dell'imposta alla fonte, andando parimenti a dichiarare e versare **trimestralmente** quanto trattenuto all'autorità fiscale competente.

Per stabilire il reddito determinante ai fini dell'aliquota, il DPI è tenuto a considerare l'intero reddito lordo assoggettato all'imposta alla fonte nell'anno in questione. Il successivo ammontare della trattenuta dell'imposta alla fonte si ottiene moltiplicando il reddito lordo del mese di riferimento per l'aliquota fiscale secondo la tabella di calcolo applicabile, a dipendenza della situazione personale/famigliare del contribuente interessato. Il DPI dovrà effettuare se del caso la relativa rettifica (conguaglio) a fine anno, oppure alla fine del rapporto di impiego.

2.4.1 PROVENTI COMPENSATIVI

I proventi compensativi (ad esempio le indennità per perdita di guadagno, di malattia, ecc.) versati al dipendente **per il tramite del DPI** sono normalmente sommati al reddito del salario annuale e rientrano nei proventi determinanti ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione (vedi p.to 3.5 della presente Direttiva).

2.4.2 RETTIFICA A FINE ANNO O A FINE RAPPORTO DI LAVORO (CONGUAGLIO)

Il DPI trattiene l'imposta, mese per mese, con riferimento alla rispettiva tabella di calcolo, tenendo in considerazione il presunto reddito lordo dell'anno intero.

L'aliquota definitiva e la relativa imposta realmente dovuta sono poi determinate, sempre a cura del DPI, alla fine dell'anno (nell'ambito della trattenuta del mese di dicembre), rispettivamente alla fine del rapporto di lavoro, tenendo in considerazione il **reddito complessivo lordo di tutto l'anno**. L'eventuale imposta trattenuta per eccesso o per difetto durante l'anno (nell'ambito delle singole trattenute mensili) deve essere regolata direttamente dal DPI con il dipendente mediante conguaglio.

È importante ricordare

- per periodi di lavoro incompleti (l'assoggettato alla fonte lavora solo durante un certo periodo limitato e non per tutto l'anno), l'aliquota dovrà essere stabilita dal DPI tenendo conto di un salario corrispondente ad una attività annua completa (360 giorni). I giorni relativi a vacanze e a giorni festivi non goduti (pagati in contanti), non sono considerati quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro;
- per lavoro a tempo parziale (occupazione inferiore al 100%) si rimanda a quanto esposto all'interno della Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori" e meglio al p.to 7.3 e segg..

2.5 CONTESTAZIONE DELLA TRATTENUTA DELL'IMPOSTA ALLA FONTE (art. 210 LT, art. 137 LIFD)

Il contribuente può esigere dall'autorità fiscale competente, **entro il 31 marzo** dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

- contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione rilasciata dal DPI;
- non ha ricevuto alcuna attestazione da parte del DPI;
- volesse avvalersi della facoltà di richiedere deduzioni supplementari non contenute nelle aliquote per il tramite di una **tassazione ordinaria ulteriore**.

TASSAZIONE ORDINARIA ULTERIORE OBBLIGATORIA

I **contribuenti residenti fiscali in Svizzera** sono chiamati ad allestire una tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria allorquando vengono rispettate le seguenti condizioni:

- Il reddito da attività lucrativa dipendente (o quello del proprio coniuge/partner registrato) supera i CHF 120'000.00 lordi annui;
- Si dispongono di altri proventi **non** assoggettati all'imposta alla fonte per importi superiori ad almeno CHF 3'000.00 di reddito imponibile in Svizzera e/o CHF 200'000.00 di sostanza;
- Nell'anno in cui l'assoggettato alla fonte passa al beneficio di un permesso C di domicilio.

TASSAZIONE ORDINARIA ULTERIORE SU RICHIESTA

I **contribuenti residenti fiscali in Svizzera** possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assoggettamento.

Viene precisato che per questa tipologia di contribuenti, una volta inoltrata la richiesta all'autorità fiscale competente, la stessa non potrà più essere ritirata e parallelamente l'iscrizione in via ordinaria verrà mantenuta anche per gli anni successivi.

I residenti fiscali esteri possono richiedere il ricalcolo dell'imposta alla fonte oppure la tassazione ordinaria ulteriore se almeno il 90% dei loro redditi risultano essere imponibili in Svizzera.

I lavoratori che ricadono sotto l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020, non possono più richiedere la tassazione ordinaria ulteriore in quanto, secondo l'art. 3 par. 3 del suddetto Accordo, l'imposta alla fonte è definitiva.

In talune casistiche la Divisione delle contribuzioni permetterà ai residenti fiscali esteri di beneficiare del semplice meccanismo della correzione dell'aliquota senza dover procedere alla compilazione della dichiarazione fiscale ulteriore. In particolare sarà possibile per i frontalieri e gli altri residenti esteri richiedere il semplice ricalcolo dell'imposta alla fonte per le seguenti casistiche:

- Trattenuta dell'imposta alla fonte operata dal datore di lavoro non corretta;
- Tabella applicata dal datore di lavoro non corretta;
- Richiesta di deduzioni supplementari per contributi alimentari.

Previo raggiungimento del limite del 90% dei redditi imponibili in Svizzera tale procedura semplificata potrà essere estesa alle seguenti ulteriori casistiche:

- deduzione di versamenti straordinari al II° pilastro;
- deduzione di versamenti III° pilastro A.

Il ricalcolo dell'imposta alla fonte sarà eseguito tenendo conto - ai fini dell'aliquota - di tutti i redditi mondiali (reddito da titoli, valore locativo dell'abitazione primaria e ogni altro reddito percepito nello Stato di residenza e/o altrove).

Maggiori informazioni in questo senso sono presenti all'interno del sito www.ti.ch/fonte - capitolo "*Richiesta di correzione dell'imposizione alla fonte*".

Viene precisato che nel caso di tassazioni ordinarie ulteriori obbligatorie o su richiesta, il DPI è sempre tenuto ad operare la trattenuta d'imposta alla fonte sul reddito conseguito dall'attività lucrativa dipendente. La stessa verrà computata senza interessi sul dovuto d'imposta in via ordinaria.

Le richieste - accompagnate da tutta la necessaria documentazione di supporto - devono essere obbligatoriamente redatte con l'ausilio di due distinti moduli elettronici - da interrogare a dipendenza della tipologia di richiesta - presenti all'interno del sito www.ti.ch/fonte, vedi capitolo "*Richiesta di correzione dell'imposizione alla fonte*".

Eventuali richieste strettamente inoltrate in formato cartaceo all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo - Via Franco Zorzi 36 - 6501 Bellinzona, **non** vengono accettate. Se del caso, le stesse vengono nuovamente ritornate al mittente.

2.6 OBBLIGHI DEL DEBITORE DELLA PRESTAZIONE IMPONIBILE

2.6.1 IN GENERALE

Sono considerati debitori della prestazione imponibile (DPI) i **datori di lavoro**, come pure gli **Istituti assicurativi o di previdenza** che hanno la loro sede o il loro stabilimento d'impresa nel Cantone. Gli stabilimenti d'impresa fuori Cantone soggiacciono alla sovranità fiscale del Cantone in cui si trovano.

2.6.2 TRATTENUTA D'IMPOSTA

La trattenuta d'imposta per tutti gli assoggettati alla fonte deve avvenire **al momento del pagamento, del versamento, della nascita del credito o della compensazione della prestazione imponibile** senza riguardo ad eventuali cessioni di salario, opposizioni o reclami oppure contestazioni di qualsiasi genere.

2.6.3 RENDICONTI TRIMESTRALI E RIVERSAMENTO ALL'AUTORITA' FISCALE

L'inoltro in formato elettronico del rendiconto trimestrale (modulo **2**) e il rispettivo riversamento delle imposte trattenute deve avvenire trimestralmente alla competente autorità fiscale, al più tardi **entro 10 giorni** dalle date a questo riguardo appositamente stabilite e meglio:

- **31 marzo** (I° trimestre)
- **30 giugno** (II° trimestre)
- **30 settembre** (III° trimestre)

Il rendiconto trimestrale (modulo **2**) dev'essere elettronicamente presentato anche per i periodi durante i quali il DPI non è momentaneamente tenuto ad alcun riversamento d'imposta (nessun dipendente assoggettato alla trattenuta dell'imposta alla fonte o dipendente esente da imposta).

La mancata trasmissione elettronica del suddetto formulario, comporta per il DPI l'emissione di una diffida e - se del caso - di una successiva multa (artt. 120, 209 e 257 LT).

Se le imposte non vengono riversate entro i termini fissati alla competente autorità fiscale, il DPI deve un interesse di ritardo in virtù dell'art. 243 LT.

2.6.4 CONTEGGIO ANNUALE

I moduli ufficiali relativi al conteggio annuale (moduli **3** e **3A**), così come pure il versamento dell'intero carico della trattenuta dell'imposta alla fonte dichiarata (conguaglio), devono essere trasmessi alla competente autorità fiscale **entro il 31 gennaio** dell'anno che segue quello dell'assoggettamento.

Già a partire dalla presentazione del conteggio annuale 2024, è sufficiente che la sua trasmissione avvenga unicamente in formato elettronico. Rispettando la sequenza d'invio elettronico dell'intero anno fiscale, il rispettivo conteggio annuale verrà infatti immediatamente ed automaticamente considerato come rientrato. Oltre all'invio elettronico, non si richiede più un inoltrato cartaceo dello stesso.

La mancata presentazione elettronica del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte, comporta per il DPI l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (artt. 120, 204, 209, 257 LT).

Nel conteggio annuale devono essere elencati anche i dipendenti che, per il fatto che non raggiungono l'età o i limiti minimi d'imponibilità, non soggiacciono alla trattenuta d'imposta.

2.6.5 MODIFICHE RELATIVE AL DEBITORE DELLA PRESTAZIONE IMPONIBILE

Unitamente al conteggio il DPI deve anche notificare alla competente autorità fiscale ogni modifica relativa alla sua azienda, in particolare l'acquisto, la cessione, la trasformazione dell'azienda, il trasferimento di sede, la modifica della ragione sociale, come pure il cambiamento dei proprietari (gerenti o locatari) e la cessazione dell'attività ed ogni altra circostanza di interesse per l'autorità fiscale.

Il DPI rispettivamente l'Istituto assicurativo o di previdenza sono tenuti a conservare per un periodo di 10 anni tutti i documenti necessari alla verifica dell'assoggettamento all'imposta alla fonte e a metterli a disposizione dell'autorità fiscale in caso di eventuali controlli.

2.6.6 ATTESTAZIONE CONCERNENTE L'IMPOSTA ALLA FONTE TRATTENUTA

Il DPI è tenuto a rilasciare d'ufficio al contribuente, **entro il 31 gennaio** dell'anno che segue quello dell'assoggettamento o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, un'**attestazione** con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni assoggettate alla fonte, della tabella di calcolo applicata e dell'imposta alla fonte trattenuta. Il relativo formulario ufficiale (moduli **4A**, **4B** oppure **4C**, a dipendenza della tipologia di prestazione imponibile assoggettata alla trattenuta dell'imposta alla fonte) è scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte.

Al contribuente e a richiesta del medesimo devono pure essere fornite tutte le indicazioni e i mezzi necessari atti a verificare l'esattezza della trattenuta d'imposta, considerato come il termine perentorio per contestare la trattenuta dell'imposta alla fonte scade il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento.

2.6.7 OBBLIGO D'ANNUNCIO DEL DIPENDENTE SOGGETTO ALL'IMPOSTA ALLA FONTE

Il DPI è obbligato a notificare alla competente autorità fiscale l'assunzione di personale straniero soggetto all'imposta alla fonte, entro 8 giorni dall'inizio dell'attività (30 giorni con l'invio dei dati in formato elettronico).

Il salvataggio elettronico del/dei nominativo/i interessato/i all'interno della banca dati "*Dipendenti*" dell'applicativo informatico "**IFonte**" vale quale annuncio a tutti gli effetti.

Con l'entrata in vigore delle normative relative all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione, i lavoratori e le lavoratrici provenienti dagli Stati della UE/AELS possono essere occupati in Svizzera per un periodo di 90 giorni con semplice notifica all'Ufficio della manodopera estera (senza un permesso rilasciato dalla competente autorità in materia).

Il DPI è tuttavia obbligato a notificare all'autorità fiscale anche queste persone, per il tramite del suddetto formulario nonché, riservate le convenzioni internazionali sulla doppia imposizione, a provvedere alla trattenuta dell'imposta alla fonte e al successivo riversamento entro i termini legali stabiliti.

2.6.8 PROVVISORIO D'INCASSO

Il DPI riceve una provvigione di riscossione del **1.50%** calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente. La stessa viene automaticamente conteggiata dall'applicativo informatico "**IFonte**" sia a livello di rendiconti trimestrali (IV° trimestre escluso) che - nella sua totalità - al momento dell'elaborazione del conteggio annuale.

Tale provvigione può essere negata dall'autorità fiscale se il DPI contravviene ai suoi obblighi procedurali oppure nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio.

2.7 RESPONSABILITÀ

2.7.1 RESPONSABILITÀ IN CASO DI TRATTENUTA INSUFFICIENTE

Il DPI è **solidalmente responsabile** con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento (trattenuta) delle imposte alla fonte. È inoltre responsabile per il successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità fiscale a norma dell'art. 120 LT.

In caso di mancata trattenuta o trattenuta insufficiente, l'autorità fiscale può obbligare il DPI a riversare l'imposta non trattenuta.

2.7.2 SOTTRAZIONE D'IMPOSTA

Il DPI che, intenzionalmente o per negligenza, non trattiene o trattiene in modo insufficiente l'imposta alla fonte, è inoltre punibile per il reato di sottrazione d'imposta conformemente agli artt. 258 e segg. LT.

2.7.3 APPROPRIAZIONE INDEBITA

Il DPI che dispone a profitto proprio o di terzi delle trattenute d'imposta alla fonte senza riversarle all'autorità fiscale è passibile di procedimento penale per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 270 LT.

2.7.4 FRODE FISCALE

Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o inesatti nel contenuto, è punito con la detenzione o con la multa fino a CHF 30'000.00 a titolo di frode fiscale, giusta l'art. 269 LT.

2.8 RELAZIONI INTERCANTONALI

2.8.1 CANTONE AVENTE DIRITTO ALL'IMPOSTA

L'imposta alla fonte spetta al Cantone in cui il contribuente è assoggettato conformemente al principio dell'appartenenza personale (Cantone di dimora del contribuente) oppure dell'appartenenza economica (Cantone in cui il DPI ha uno stabilimento d'impresa, presso il quale il dipendente svolge la propria attività lucrativa).

Di principio, conformemente alle vigenti disposizioni, vale quanto segue:

Persona assoggettata alla trattenuta dell'imposta alla fonte	➔	Cantone avente diritto
Dimorante in Svizzera	➔	Cantone di dimora della persona assoggettata
Residente estero e/o frontaliere con rientro settimanale	➔	Cantone ove la persona assoggettata soggiorna durante la settimana
Residente estero e/o frontaliere con rientro giornaliero	➔	Cantone ove il DPI ha la propria sede, amministrazione o stabilimento d'impresa

La seguente tabella riassume le principali casistiche, definendo il Cantone avente diritto all'imposta:

Stato di residenza	Cantone di domicilio	Cantone di dimora settimanale	Cantone in cui il DPI ha la sede, l'amministrazione o lo stabilimento d'impresa	Competenza territoriale
CH	TI	-	TI	TI
CH	TI	GR	GR	TI
I	-	GR	TI	GR
I	-	-	TI	TI

2.8.2 OBBLIGO DI CONTEGGIO DIRETTAMENTE PRESSO IL CANTONE AVENTE DIRITTO

Il DPI è obbligato a conteggiare i dipendenti direttamente presso l'autorità fiscale del Cantone avente diritto all'imposta. Nel caso in cui il DPI abbia dipendenti assoggettati in diversi Cantoni, dovrà iscriversi presso le relative autorità fiscali cantonali e dichiarare di riflesso le trattenute d'imposta.

Non è consentito conteggiare i dipendenti presso un Cantone diverso da quello avente diritto.

2.8.3 RESTITUZIONE DI CONTEGGI DICHIARATI AL CANTONE ERRATO

Nel caso in cui, contrariamente alla presente Direttiva, un DPI dichiara l'imposta alla fonte relativa ad un contribuente assoggettato in un altro Cantone, il relativo conteggio sarà restituito al DPI e, pertanto, non considerato ai fini dell'imposizione. Eventuali versamenti d'imposta non dovuti all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo - Via Franco Zorzi 36 - 6501 Bellinzona, verranno rimborsati a favore del DPI in questione.

2.8.4 PROCEDURA DI CONTEGGIO IN CASO DI CONTRIBUENTI TASSATI SECONDO LA PROCEDURA DI TASSAZIONE ORDINARIA ULTERIORE

In caso di contribuenti assoggettati tramite la procedura di tassazione ordinaria ulteriore l'imposta dell'intero periodo spetta al Cantone di dimora del contribuente al 31.12.

Qualora il contribuente, successivamente al trasferimento del proprio domicilio, sia assoggettato in Cantoni diversi nello stesso periodo fiscale, l'imposta alla fonte verrà riversata dall'autorità fiscale del Cantone di partenza a quella del Cantone avente diritto conformemente a quanto precedentemente definito.

Il DPI è tenuto a conteggiare l'imposta presso il Cantone avente diritto al momento del versamento.

2.8.5 RICALCOLO DELL'IMPOSTA PER CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI IN DIVERSI CANTONI

Per i contribuenti assoggettati in diversi Cantoni durante lo stesso periodo fiscale, che intendono inoltrare una domanda di tassazione correttiva, occorre sottoporre una richiesta ad ogni Cantone avente diritto all'imposta, secondo il principio dell'imposizione pro-rata.

In caso di ulteriori informazioni legate alle relazioni intercantionali, si invita a voler consultare la seguente documentazione:

- Circolare AFC n. 45 "*Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori*" (vedi p.to 9.5);
- Circolare CSI n. 35 "*Procédure dans le cas de personnes imposées à la source impliquant plusieurs cantons*" della Conferenza svizzera delle imposte del 26 agosto 2020.

3. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI PROVENTI COMPENSATIVI PERCEPITI DA CONTRIBUENTI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO (art. 105 cpv. 2 lett. b LT, art. 84 cpv. 2 lett. b LIFD)

3.1 PERSONE ASSOGGETTATE

Si rimanda a quanto citato al p.to 2.1.1 della presente Direttiva.

3.2 RISERVA DELLE CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera attribuiscono di regola allo Stato del luogo di lavoro il diritto di prelevare le imposte alla fonte sui redditi da attività lucrativa dipendente e sui proventi compensativi ad essa relativi.

3.3 PROVENTI COMPENSATIVI IMPONIBILI

Sono imponibili tutti i proventi compensativi in relazione con l'attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari versati direttamente dalla cassa al contribuente.

3.4 PERSONE TENUTE AL CONTEGGIO D'IMPOSTA

Competente per il conteggio d'imposta è il DPI, nella misura in cui i proventi compensativi vengono da lui calcolati, versati e/o rispettivamente bonificati al contribuente. In questi casi, l'Istituto assicurativo o di previdenza ha il diritto di versargli la prestazione senza alcuna trattenuta. Il DPI è poi tenuto a prelevare l'imposta alla fonte su queste prestazioni e su eventuali altri proventi da attività lucrativa.

L'Istituto assicurativo o di previdenza è invece competente per il conteggio d'imposta nei casi in cui la prestazione compensativa è versata (rispettivamente bonificata o calcolata in compensazione) direttamente al contribuente e ciò indipendentemente dal fatto che il contribuente possa o meno vantare una pretesa diretta nei riguardi dell'Istituto assicurativo o di previdenza.

3.5 CALCOLO DELL'IMPOSTA

In caso di **conteggio tramite il DPI** e a dipendenza della situazione personale/familiare del contribuente interessato, devono essere applicate le tabelle di calcolo esposte al p.to 2.3.2 della presente Direttiva. Viene inoltre specificato che la prestazione legata al provento compensativo dev'essere sommata alle altre prestazioni imponibili versate dal DPI.

In caso di **conteggio tramite l'Istituto assicurativo o di previdenza**, la trattenuta dell'imposta alla fonte verrà calcolata con l'applicazione delle apposite tabelle di calcolo **G** o **V** per contribuenti classificati come nuovi frontalieri.

3.6 CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL'AUTORITÀ FISCALE

Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito o della compensazione della prestazione compensativa e sono da versare all'autorità fiscale del Cantone di domicilio o di dimora fiscale del contribuente rispettivamente del Cantone dove quest'ultimo esercita la sua attività, entro 10 giorni dall'inizio del mese seguente a quello della scadenza.

Prima del pagamento deve essere inoltrato il rispettivo conteggio, debitamente compilato e firmato, allestito secondo le vigenti disposizioni.

La mancata presentazione del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte, comporta per il DPI l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (artt. 120, 204, 209, 257 LT).

In caso di ulteriori informazioni legate all'imposizione alla fonte dei proventi compensativi percepiti da contribuenti senza permesso di domicilio, si invita a voler consultare la seguente documentazione:

- Circolare AFC n. 45 "*Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori*" (vedi p.ti 7.5.4, 7.5.5);
- Promemoria AFC "*Notice sur l'imposition à la source des revenus acquis en compensation*".

4. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEGLI ARTISTI, SPORTIVI E CONFERENZIERI (art. 112 LT, art. 92 LIFD)

4.1 PERSONE ASSOGGETTATE

Gli artisti, sportivi e conferenzieri, dipendenti o indipendenti, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati all'imposta alla fonte per i proventi della loro attività personale nel Cantone.

Sono considerate persone assoggettate all'imposta alla fonte:

- gli artisti (quali artisti di teatro, del cinema, della radio, della televisione, di spettacoli di varietà, di danza, i musicisti, ecc.);
- gli sportivi (partecipanti a meetings d'atletica, tornei di tennis o di calcio, concorsi ippici, manifestazioni con mezzi motorizzati, ecc.);
- i conferenzieri.

Se le prestazioni avvengono in base ad un ingaggio o ad un contratto di almeno 30 giorni consecutivi presso il medesimo DPI, sono applicabili le aliquote delle normali tabelle di calcolo (vedi p.to 2.3.2 della presente Direttiva).

4.2 PRESTAZIONI IMPONIBILI

Sono imponibili tutti i proventi lordi derivanti da un'attività esercitata nel Cantone, comprese le prestazioni accessorie e le indennità di qualsiasi genere (spese forfettarie, indennità per spese di viaggio o per altre inconvenienze). Sono pure imponibili i proventi e le indennità non versati direttamente all'artista, allo sportivo o al conferenziere, ma a un terzo.

Per la valutazione delle prestazioni in natura si invita a voler far riferimento a quanto esposto all'interno della Circolare AFC n. 45 "*Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori*" al p.to 3.2.7.

Sono pure imponibili le prestazioni assunte - in luogo e per conto dell'artista, sportivo o conferenziere - dall'organizzatore, dal mandante o dal terzo che ha organizzato la rappresentazione (imposte alla fonte, spese di viaggio, vitto e alloggio). In questi casi l'imponibile lordo è calcolato aggiungendo all'onorario i costi effettivi delle prestazioni assunte dall'organizzatore o da terzi.

Sui proventi **lordi** sono ammesse le seguenti deduzioni forfettarie:

- per artisti: 50%
- per sportivi e conferenzieri: 20%

4.3 CALCOLO DELL'IMPOSTA (imposta cantonale, comunale e federale)

L'aliquota d'imposta alla fonte è fissata:

- | | | | | | |
|--|-----|----------|-------|----------|--------|
| • per introiti giornalieri fino a | CHF | 200.00 | | | al 15% |
| • per introiti giornalieri da | CHF | 201.00 | a CHF | 1'000.00 | al 20% |
| • per introiti giornalieri da | CHF | 1'001.00 | a CHF | 3'000.00 | al 25% |
| • per introiti giornalieri superiori a | CHF | 3'001.00 | | | al 30% |

Gli introiti giornalieri sono calcolati dividendo i proventi imponibili (redditi lordi meno i costi forfettari o quelli effettivi di conseguimento), per il numero dei giorni di rappresentazione e di prova contrattualmente previsti.

Quando, nel caso di gruppi (orchestre, compagnie, ecc.), la quota parte attribuita al singolo membro del gruppo non è conosciuta o è difficilmente ricostruibile, la determinazione dell'aliquota d'imposta avviene calcolando l'introito giornaliero medio pro capite.

Sono esenti da trattenuta i proventi e le indennità lordi inferiori a CHF 300.00 in totale, per anno di calendario e per DPI.

4.4 CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL'AUTORITÀ FISCALE

Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito o della compensazione della prestazione imponibile e devono essere dichiarate e versate alla competente autorità fiscale, entro 30 giorni dalla scadenza.

Prima del pagamento, il DPI (organizzatore o mandante) è tenuto ad inoltrare alla competente autorità fiscale il rispettivo conteggio (modulo denominato **3D** - scaricabile anche dal sito www.ti.ch/fonte), debitamente compilato, firmato ed allestito secondo le vigenti disposizioni.

Con la compilazione del conteggio espressamente dedicato alla dichiarazione di queste particolari prestazioni, al DPI (organizzatore o mandante) viene concessa una provvigione di riscossione del **1.50%**; provvigione calcolata sulle imposte trattenute per singolo artista, sportivo e/o conferenziere.

L'organizzatore, rispettivamente il mandante è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento delle imposte alla fonte. Il terzo che ha organizzato la rappresentazione è solidalmente responsabile.

La mancata presentazione del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte, comporta per il DPI l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (artt. 120, 204, 209, 257 LT).

In caso di ulteriori informazioni legate all'imposizione alla fonte degli artisti, sportivi e conferenzieri, si invita a voler consultare la seguente documentazione:

- Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori" (vedi p.to 5.1);
- Promemoria AFC "Notice sur l'imposition à la source des artistes, des sportifs et des conférenciers (A/S/C) qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal".

5. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PARTECIPAZIONI DEI COLLABORATORI (art. 117 LT, art. 97a LIFD)

5.1 PRESTAZIONI IMPONIBILI

Sono imponibili i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni dei collaboratori.

5.2 CALCOLO, CONTEGGIO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ALL'AUTORITÀ FISCALE

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni dei collaboratori devono essere assoggettati alla fonte insieme con il restante reddito da attività lucrativa dipendente alle usuali tabelle di calcolo (vedi p.to 2.3.2 della presente Direttiva).

In caso di residenza all'estero ed in assenza di altri redditi imponibili alla fonte, l'aliquota d'imposta è fissata al **36.5%** sulle prestazioni lorde (particolare tabella di calcolo identificata a livello federale con la sigla **ME**). In tal senso, il DPI è tenuto ad inoltrare - prima del pagamento - il rispettivo conteggio alla competente autorità fiscale (modulo denominato **3H** - scaricabile anche dal sito www.ti.ch/fonte), debitamente compilato, firmato ed allestito secondo le vigenti disposizioni.

Con la compilazione elettronica del conteggio espressamente dedicato alla dichiarazione di queste particolari prestazioni, al DPI viene concessa una provvigione di riscossione del **1.50%**; provvigione calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente.

Le imposte alla fonte scadono al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro e devono essere versate alla competente autorità fiscale, entro 30 giorni dalla scadenza.

La mancata presentazione del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte, comporta per il DPI l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (artt. 120, 204, 209, 257 LT).

In caso di ulteriori informazioni legate all'imposizione alla fonte delle partecipazioni dei collaboratori, si invita a voler consultare la seguente documentazione:

- Circolare AFC n. 45 "*Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori*";
- Circolare AFC n. 37A "*Trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro*".

6. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI MEMBRI DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLA DIREZIONE DI PERSONE GIURIDICHE (art. 113 LT, art. 93 LIFD)

6.1 PERSONE ASSOGGETTATE

Le persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera che sono membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, sono assoggettate all'imposta alla fonte sulle indennità loro versate a questo titolo.

Le persone membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone sono parimenti assoggettate all'imposta alla fonte sulle indennità loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

6.2 PRESTAZIONI IMPONIBILI

Sono imponibili i tantièmes, i gettoni di presenza, le indennità fisse e le altre remunerazioni versate al contribuente nella sua qualità di membro dell'amministrazione o della direzione di una persona giuridica. Non sono imponibili le spese di viaggio e di alloggio se debitamente documentate.

6.3 CALCOLO DELL'IMPOSTA (imposta cantonale, comunale e federale)

L'aliquota d'imposta è fissata al **30%** delle prestazioni lorde (particolare tabella di calcolo identificata a livello federale con la sigla **HE**).

6.4 INDENNITÀ ACCORDATE A MEMBRI DI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE RESIDENTI IN SVIZZERA

Le indennità accordate ai membri di consigli di amministrazione versate a persone residenti in Svizzera sono per contro assoggettate all'imposta alla fonte, insieme con l'eventuale pagamento del salario, con le usuali tabelle di calcolo (vedi p.to 2.3.2 della presente Direttiva).

6.5 CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL'AUTORITÀ FISCALE

Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito o della compensazione della prestazione imponibile e devono essere dichiarate e versate alla competente autorità fiscale, entro 30 giorni dalla scadenza.

Prima del pagamento, il DPI è tenuto ad inoltrare alla competente autorità fiscale il rispettivo conteggio (modulo denominato **3E** - scaricabile anche dal sito www.ti.ch/fonte), debitamente compilato, firmato ed allestito secondo le vigenti disposizioni.

Con la compilazione elettronica del conteggio espressamente dedicato alla dichiarazione di queste particolari prestazioni, al DPI viene concessa una provvigione di riscossione del **1.50%**; provvigione calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente.

La mancata presentazione del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte, comporta per il DPI l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (artt. 120, 204, 209, 257 LT).

In caso di ulteriori informazioni legate all'imposizione alla fonte dei membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche, si invita a voler consultare la seguente documentazione:

- Circolare AFC n. 45 "*Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori*" (vedi p.to 5.3);
- Promemoria AFC "*Notice sur l'imposition à la source des indemnités versées à des membres de conseils d'administration ou de la direction de personnes morales qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal*".

7. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEGLI INTERESSI IPOTECARI (art. 114 LT, art. 94 LIFD)

7.1 PERSONE ASSOGGETTATE

Le persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera che, quali titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone Ticino, ricevono degli interessi, sono assoggettate all'imposta alla fonte per tali interessi. Sono assoggettate all'imposta alla fonte tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche.

7.2 PRESTAZIONI IMPONIBILI

Tutte le prestazioni garantite da un pegno immobiliare o manuale gravante un fondo situato nel Cantone e che non rappresentano un rimborso di capitale (in particolare gli interessi ipotecari) sono imponibili. Sono pure imponibili le prestazioni che non sono versate direttamente al contribuente ma che affluiscono a un terzo.

7.3 CALCOLO DELL'IMPOSTA (imposta cantonale, comunale e federale)

L'aliquota d'imposta alla fonte ammonta al **33%** delle prestazioni lorde. Sono esenti da trattenuta le prestazioni inferiori a CHF 300.00 in totale all'anno.

7.4 CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL'AUTORITÀ FISCALE

Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito o della compensazione degli interessi e devono essere versate alla competente autorità fiscale, entro 30 giorni dalla scadenza.

Prima del pagamento, il debitore degli interessi è tenuto ad inoltrare alla competente autorità fiscale il rispettivo conteggio (modulo denominato **3F** - scaricabile anche dal sito www.ti.ch/fonte), debitamente compilato, firmato ed allestito secondo le vigenti disposizioni.

Con la compilazione del conteggio espressamente dedicato alla dichiarazione di queste particolari prestazioni, al DPI viene concessa una provvigione di riscossione del **1.50%**; provvigione calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente.

La mancata presentazione del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte, comporta per il DPI l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (artt. 120, 204, 209, 257 LT).

In caso di ulteriori informazioni legate all'imposizione alla fonte degli interessi ipotecari, si invita a voler consultare la seguente documentazione:

- Promemoria AFC "Notice sur l'imposition à la source des intérêts hypothécaires versés à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal".

8. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA VERSATE DA ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO (art. 115 e 116 LT, art. 95 e 96 LIFD)

8.1 PERSONE ASSOGGETTATE

Le persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte per le rendite, pensioni, assegni di quiescenza, di invalidità e superstiti e per le prestazioni in capitale o per altre analoghe prestazioni dovute sia in relazione a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, che per prestazioni ricevute da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata.

Le persone che ricevono una prestazione di previdenza in capitale sono assoggettate all'imposta alla fonte se, al momento del versamento della prestazione in capitale, non hanno (più) domicilio o dimora fiscale in Svizzera⁽¹⁾.

In questi casi l'imposta alla fonte è prelevata anche quando il versamento avviene su un conto in Svizzera. Se il versamento è effettuato quando il beneficiario ha ancora il domicilio o dimora fiscale in Svizzera⁽¹⁾, la prestazione in capitale è invece tassata ordinariamente.

Le persone che non forniscono indicazioni sufficienti e affidabili in merito al loro domicilio al momento della scadenza della prestazione in capitale o quando questa è versata all'estero, sono assoggettate all'imposta alla fonte.

La trattenuta d'imposta alla fonte dev'essere effettuata presso il Cantone sede o stabilimento d'impresa dell'Istituto di previdenza.

⁽¹⁾ È determinante la data di annuncio della partenza al Comune di domicilio.

8.2 PRESTAZIONI IMPONIBILI VERSATE DA ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Sono imponibili tutte le prestazioni quali le rendite e le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza professionale dello Stato o di suoi stabilimenti, dei Comuni e di loro stabilimenti o di altre corporazioni di diritto pubblico che hanno la loro sede o stabilimenti d'impresa nel Cantone Ticino.

Entrano in considerazione ad esempio le rendite e prestazioni in capitale versate da:

- la cassa di assicurazioni per il personale del Cantone Ticino;
- la cassa pensione della Banca dello Stato del Cantone Ticino;
- la cassa pensione dei dipendenti del Cantone Ticino, ecc.;
- le casse pensioni dei Comuni.

8.3 PRESTAZIONI IMPONIBILI VERSATE DA ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Sono imponibili tutte le prestazioni quali le rendite e le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza professionale o individuale vincolata di diritto privato che hanno la loro sede o stabilimenti d'impresa nel Cantone Ticino.

Entrano in considerazione ad esempio le prestazioni di previdenza provenienti da:

- casse pensioni;
- fondazioni collettive e comuni;
- istituti assicurativi;
- fondazioni bancarie, ecc. versate per esempio in seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento, per cause di invalidità, decesso o scioglimento anticipato del rapporto di previdenza.

8.4 CALCOLO DELL'IMPOSTA (imposta cantonale, comunale e federale)

8.4.1 Prestazioni in capitale

L'imposta è calcolata come segue:

- quota cantonale: con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua (art. 38 cpv. 2 LT).
L'aliquota minima è del 2%;
- quota comunale: sulla quota cantonale, in base al moltiplicatore comunale medio del Cantone;
- quota federale: sull'ammontare lordo della prestazione in capitale secondo l'art. 11 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo); tenuto conto degli articoli 36, 38 e 204 LIFD.

La tabella VIC (pubblicata sul sito www.ti.ch/fonte) comprende, oltre all'imposta cantonale, anche quella federale e comunale.

L'imposta alla fonte non è prelevata quando la prestazione in capitale è inferiore a CHF 1'000.00.

8.4.2 Rendite versate a persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera (artt. 115 e 116 LT)

L'imposta alla fonte ammonta al 10% dei proventi lordi.

L'imposta alla fonte non è prelevata quando la rendita annuale è inferiore a CHF 1'000.00.

La prestazione deve essere versata senza trattenuta dell'imposta alla fonte solo nel caso in cui la convenzione di doppia imposizione attribuisce il diritto all'imposizione allo Stato estero di domicilio. In tal caso l'Istituto di previdenza deve assicurarsi che il beneficiario della rendita ha in effetti il suo domicilio nello Stato estero contraente ed è tenuto a verificare periodicamente questa circostanza tramite un'attestazione di residenza fiscale estera per beneficiari di prestazioni previdenziali (modulo scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte).

8.5 CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL'AUTORITA' FISCALE

Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito o della compensazione della prestazione di previdenza e devono essere versate alla competente autorità fiscale entro 30 giorni dalla scadenza.

L'Istituto di previdenza deve trasmettere alla competente autorità fiscale, il conteggio debitamente compilato e firmato indicando il cognome e il nome e lo Stato di domicilio (estero) del contribuente, la data del versamento, l'ammontare della prestazione compresi gli interessi, l'aliquota d'imposta e l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

L'Istituto di previdenza ha il diritto di trattenere direttamente una provvigione d'incasso calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente.

Tale provvigione è del 1% sulle imposte trattenute, ma al massimo CHF 50.00 per singola prestazione in capitale.

La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio.

L'Istituto di previdenza è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento delle imposte alla fonte. Nel caso di decesso dell'avente diritto alla prestazione di previdenza, l'Istituto deve chiarire se tra gli eredi vi sono persone non domiciliate in Svizzera. La quota parte di queste ultime è assoggettata alla fonte.

La mancata presentazione del conteggio della trattenuta dell'imposta alla fonte, comporta per il DPI l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (artt. 120, 204, 209, 257 LT).

In caso di ulteriori informazioni legate all'imposizione alla fonte delle prestazioni di previdenza versate da istituzioni di diritto pubblico e privato, si invita a voler consultare la seguente documentazione:

- Promemoria AFC *"Notice sur l'imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit public à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal"*;
- Promemoria AFC *"Notice sur l'imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit privé à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal"*.

9. APERTURA E STRALCIO DELLA PARTITA FISCALE

9.1 RICHIESTA DI APERTURA DELLA PARTITA FISCALE

Il DPI che intende assumere dipendenti soggetti alla trattenuta dell'imposta alla fonte e che **non** possiede ancora una partita fiscale attiva, deve trasmettere all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo - Via Franco Zorzi 36 - 6501 Bellinzona, il "Formulario d'affiliazione / Questionario per datori di lavoro" (modulo **6A**) debitamente compilato e firmato. Lo stesso viene automaticamente generato con l'utilizzo dell'apposita funzionalità presente all'interno del sito www.ti.ch/fonte.

9.2 RICHIESTA DI STRALCIO DELLA PARTITA FISCALE

Il DPI che intende procedere allo stralcio della propria partita fiscale, in quanto non ha più dipendenti soggetti all'imposta alla fonte e non prevede di assumerne altri in futuro, può richiedere la chiusura della stessa. La richiesta di stralcio può avvenire per tramite dell'apposito modulo "Formulario per la richiesta di stralcio della partita fiscale imposte alla fonte" scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte, oppure andando ad interrogare l'apposita funzionalità presente all'interno dell'applicativo informatico "IFonte" (vedi menu "Datore di lavoro" – pulsante "Richiesta stralcio").

Il modulo appena citato o quello automaticamente generato dall'applicativo informatico "IFonte" (modulo **6C**) dev'essere ritornato all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo - Via Franco Zorzi 36 - 6501 Bellinzona debitamente compilato e firmato. Viene precisato che la partita fiscale può ritenersi definitivamente stralciata con l'avvenuto inoltro del rispettivo conteggio annuale.

ATTENZIONE

Rendiconti trimestrali o conteggi annuali della trattenuta dell'imposta alla fonte con importi a zero o con la dicitura "nessun dipendente", **non** implicano lo stralcio definitivo della partita fiscale.

Si raccomanda ai singoli DPI di indicare sempre in ogni corrispondenza indirizzata all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo - Via Franco Zorzi 36 - 6501 Bellinzona, il proprio numero di controllo assegnato.